

Segreteria Regionale Puglia

Prot. 143/09 del 03/11/2009

Egr. sig. Presidente Ordine medici Bari
Fax 080-5427063

Oggetto: nuova normativa sulle certificazioni di malattia.

Preg.mo Presidente,

il decreto legislativo n. 150/09, di attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, pubblicato in G.U. n. 254 del 31 ottobre 2009, ha introdotto il nuovo Art. 55-quinquies – *“(False attestazioni o certificazioni)- 1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto. 2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all’immagine subito dall’amministrazione. 3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall’albo ed altresì, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in relazione all’assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati”*.

L’ultimo comma dell’articolo, per come è formulato, è fonte di notevoli turbative nei rapporti tra colleghi nonché tra medico e paziente atteso che non è stato definito, né sono stati dati strumenti per farlo, cosa debba intendersi con l’espressione usata nella norma: *“dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati”*. Poiché la questione ha estrema rilevanza dal punto di vista etico, deontologico e disciplinare, la scrivente organizzazione sindacale è a richiedere l’intervento dell’Ordine affinché sia chiarito il dettato normativo e i medici siano messi nelle condizioni di svolgere correttamente e serenamente la professione.

Nel dichiarare la disponibilità a dare ogni contributo necessario e in attesa di riscontro, porgo distinti saluti.

Bari, 3 novembre 2009

Il segretario regionale
Dott. Filippo Anelli
